



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(sentenza pubblicata il 1.7.2014 n. 8698-2014)

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16000732/2010** promossa da:

MARISA MARCUCCI (C.F. MRCMRS60T64F205P), rappresentata e difesa
dall'avvocato **BOTTO ROSSA CARLA**;

VERONICA CANNEVA (C.F. CNNVNC83B48F205T), rappresentata e difesa
dall'avvocato **BOTTO ROSSA CARLA**;

ATTRICI

contro

SERGIO BERTANI (C.F. BRTRSG55D08E921E), rappresentato e difeso
dall'avvocato **CONSOLETTI DANIELE**;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli allegati al verbale di udienza del 21.01.2014

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto ritualmente notificato, le signore Marisa Marcucci e la figlia Veronica Canneva esponevano:

- di aver sporto, in data 6.06.2008, una querela contro ignoti che, presumibilmente con una pistola o una carabina ad aria compressa, avevano sparato, in più occasioni tra il 1.03.2008 e il 2.06.2008, alle loro due gatte, provocando ad entrambe gravi lesioni che ne avevano reso necessario l'immediato trasporto presso l'ambulatorio veterinario del dott. Domenico Tavian in Lainate;
- che, in particolare, il suddetto veterinario, in data 27.05.2008, asportava dall'addome della gattina Tilli tre piombini, che le avevano causato una grave lesione all'intestino tenue, mentre, in data 2.06.2008, il medesimo medico prestava le proprie cure alla gattina Zaira, colpita da quattro piombini nella regione addominale;
- che, nonostante le suddette cure, in data 22.11.2008 Zaira decedeva a causa delle gravi lesioni causate dai proiettili;
- che in data 7.06.2008 un vicino di casa delle attrici, Sergio Bertani, sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri della Stazione di Corbetta, confessava di aver sparato alle gatte con la sua carabina ad aria compressa, adducendo a giustificazione i danni provocati dalle gatte in questione alla sua proprietà;
- che per il pagamento di tutte le cure veterinarie, ammontanti ad un totale di Euro 8.500,00, le attrici si vedevano costrette a chiedere un finanziamento a Bipitalia s.p.a., con un ulteriore esborso pari ad Euro 2.420,00 per interessi, Euro 120,00 per commissioni ed Euro 14.62 per l'imposta di bollo;
- che la condotta del Bertani aveva provocato alle attrici anche un significativo danno morale, tanto che lo stress emotivo patito in seguito al ferimento delle gattine aveva causato ad entrambe le attrici crisi d'ansia ed insonnia.

Convenivano pertanto in giudizio Sergio Bertani e concludevano affinché il Tribunale lo condannasse al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Si costituiva il convenuto, concludendo per il rigetto delle domande e formulando altresì domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità delle attrici per omessa custodia dei loro animali e la conseguente condanna al risarcimento del danno provocato dalle gatte delle attrici al proprio giardino.

Il G.I. ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti. Successivamente, il Giudice ammetteva ulteriori prove per testi dedotte da parte convenuta.

All'esito dell'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati al verbale di udienza del 21.01.2014; disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali, all'udienza di discussione del 1.04.2014, la causa veniva assegnata in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies cpv. c.p.c..

Ritiene il Tribunale che la domanda proposta in giudizio dalle attrici meriti accoglimento, nei limiti che seguono.

Infatti, dai documenti prodotti e dall'espletata istruttoria orale, risultano provati i fatti costitutivi del diritto fatto valere.

Nell'atto introduttivo del presente giudizio, le attrici affermavano che in due occasioni, rispettivamente il 27.05.2008 ed il 2.06.2008, due gattine di loro proprietà venivano ferite da colpi di pallini ad aria compressa sparati da ignoti. A seguito di tale episodio criminoso entrambe le gattine riportavano gravi lesioni che rendevano indispensabile l'immediato ricorso a numerose cure veterinarie.

Nonostante tali cure, il 22.11.2008 la gattina Zaira decedeva a causa delle ferite riportate.

Per tali fatti, in data 6.06.2008, l'attrice Marcucci sporgeva formale querela contro ignoti.

Il giorno successivo, il convenuto si presentava spontaneamente presso i Carabinieri confessando la propria responsabilità per i fatti denunciati dalle attrici ed ammettendo di aver sparato alle gatte con la propria carabina ad aria compressa.

Per tale condotta, al convenuto sono stati contestati i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 544 *ter* c.p., perché "ripetutamente per crudeltà e senza necessità ha causato lesioni a due gatti di proprietà della signora Marcucci Marisa, sparandogli con la carabina ad aria compressa", cagionando le lesioni ad un gatto e la morte dell'altro.

Poiché il procedimento penale è ancora in corso, questo giudice, con valutazione *incidenter tantum*, ritiene che la condotta criminosa in esame integri tutti presupposti, oggettivi e soggettivi, per dichiarare il convenuto colpevole dei reati ascrittigli.

Va in primo luogo riconosciuto alle attrici il risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito della condotta delittuosa del convenuto, per la sofferenza subita a causa dell'evento.

Il danno morale da "perdita dell'animale da affezione" è ormai riconosciuto da una significativa giurisprudenza di merito, che ne ha talvolta ammesso la risarcibilità anche al di fuori dei casi di "danno conseguente a reato" (si vedano a tal proposito, di recente: Tribunale Torino, 29 ottobre 2012, Tribunale Firenze, 14 giugno 2013).

Viceversa, appare condivisibile il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità che nega il risarcimento del danno da perdita dell'animale di affezione quando non concorrano anche gli estremi del reato. Infatti, la Cassazione, con le note sentenze di San Martino (Cass. Sez. U. sentenza n.

26972/2008 e ss.), ha statuito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.:

- (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
- (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni);
- (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

Pertanto, nella fattispecie concreta, il danno non patrimoniale in questione è certamente risarcibile, in considerazione della sicura rilevanza penale della condotta del convenuto, come innanzi descritta; non è, invece, consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata (Cassazione, sent. n. 14846-2007, e pertanto non rientra nell'ipotesi sub c).

Nel caso di specie, alla luce dell'espletata istruttoria ed anche in via presuntiva, è emerso con chiarezza che la perdita della gattina Zaira ha senza dubbio provocato un danno morale in termini di sofferenza psichica, poiché le sue proprietarie sono state private di un animale con il quale avevano instaurato un lungo rapporto di affetto. Il danno risulta sicuramente acuito dalla lunga agonia patita dalla gattina, deceduta a mesi di distanza dal fatto a causa della gravi lesioni provocate dal convenuto. Del pari, risulta certamente risarcibile anche il danno morale patito a causa dell'ansia per la sorte della gattina Tilli, sopravvissuta a seguito di lunghe e complesse cure per le lesioni provocate dalla condotta del convenuto.

Il danno non patrimoniale in esame non potrà neppure definirsi trascurabile o futile (nei termini descritti nelle citate sentenze di S. Martino), poiché è stato cagionato dal fatto illecito che ha reciso e

turbato un rapporto interattivo tra proprietario ed animale idoneo ad appagare esigenze relazionali-affettive certamente meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.

Circa il *quantum*, in considerazione di tutte le descritte peculiarità della fattispecie concreta, appare equo liquidare, a titolo di danno non patrimoniale complessivamente subito, la somma già rivalutata di Euro 2.000,00 in favore di ciascuna attrice (come del resto richiesto nell'udienza di precisazione delle conclusioni).

Per quanto riguarda il danno patrimoniale, le attrici, per fare eseguire tutte le prestazioni veterinarie necessarie per la cura dei gattini, sono state costrette a chiedere un finanziamento, subendo costi per interessi, commissioni ed imposte per complessivi Euro 2.554,62, ed hanno altresì documentato esborsi per spese veterinarie per Euro 8.500,00.

E' indubbio che tali esborsi, *ex art.* 1223 c.c., siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito di cui è causa. E' altrettanto indubbio che, nella fattispecie concreta, il risarcimento del danno non è limitato a quello che "poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione" *ex art.* 1225 c.c., atteso che quest'ultima norma non è richiamata dall'*art.* 2056 c.c., e risulta comunque provata la condotta dolosa del convenuto.

Tuttavia il convenuto, nel caso di specie, ha eccepito l'eccessività di dette spese.

In primo luogo ritiene il Tribunale che gli esborsi documentati siano conformi alle tariffe professionali medie previste per le prestazioni veterinarie effettivamente eseguite nella fattispecie concreta; per questo motivo il tribunale non ha ritenuto neppure la necessità di una CTU, per verificare la congruità degli esborsi.

Ma il danneggiante dovrà sempre risarcire il danneggiato per tutti gli esborsi necessari e congrui effettuati?

La questione è stata già pacificamente risolta per il danneggiamento di beni che abbiano un "valore antesinistro".

Infatti, la Cassazione ha affermato che, ove la domanda di risarcimento abbia ad oggetto le somme necessarie per effettuare le riparazioni dei danni, la stessa debba intendersi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con consequenziale potere del giudice, ai sensi dell'*art.* 2058 c.c., di una condanna del danneggiante per equivalente, vale a dire di una corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo il fatto illecito (Cass. sentenza n. 21012/2010).

Tuttavia, il parametro di liquidazione del "valore antesinistro" non si attaglia alla fattispecie concreta. Ed infatti basti rilevare che l'animale di affezione è pressoché privo di valore economico, essendo massima di comune esperienza che, di regola (fatte salve le eccezioni relative ad animali di particolare valore per rarità, pedigree, partecipazione a competizioni agonistiche, ecc.) il costo di mercato degli

stessi è pari a pochi Euro o a poche decine di Euro. Anche i gattini in esame avevano un valore economico pressoché nullo, come si evince dall'espletata istruttoria. Il "valore antesinistro", pertanto, non può costituire il limite massimo del danno patrimoniale risarcibile, sussistendo un forte interesse del proprietario a sostenere esborsi economici al fine di curare e tenere in vita un essere vivente (non una *res*) con il quale si instaura un legame affettivo e relazionale; del resto, non essendo l'animale d'affezione un bene fungibile, non è neppure possibile ripristinare detto legame affettivo- relazionale con qualsivoglia animale dello stesso genere.

Ed invero, la coscienza sociale ma anche l'ordinamento vigente (come si evince altresì dalla legge 11 luglio 2004, n. 189 e dalla legge n. 201/2010) non considerano mai l'animale di affezione come una qualsiasi altra *res* o bene della vita. In definitiva, il limite del "valore antesinistro" si tradurrebbe (di regola) in un diniego di risarcibilità del danno patrimoniale in esame.

Consegue, quindi, la necessità di valutare altri parametri sempre al fine di accertare il diritto al risarcimento di rilevanti spese di cura.

Ma vi è un limite di risarcimento per spese di cure mediche prestate al fine di eliminare o emendare il danno alla persona?

Anche nella disciplina di questa diversa fattispecie si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1227 cpv c.c., non sono risarcibili le spese di cura che il danneggiato avrebbe potuto evitare "usando l'ordinaria diligenza" (come ad esempio le cure prestate da una costosissima clinica privata).

Ciononostante, nessuno dubita della risarcibilità delle spese quando queste sono, invece, ritenute necessarie e congrue.

Esigenze umanitarie ed affettive ed i valori costituzionali della persona escludono, in radice, che l'ordinamento possa consentire uno spazio di irrisarcibilità delle cure mediche prestate a seguito di lesione del bene salute.

Peraltro, esigenze solidaristiche e di ripartizione dei costi e benefici conseguenti all'illecito comportano che anche costi di cura notevoli non ridondino solo negativamente a carico del danneggiante, per la ragione che la guarigione (totale o parziale) della vittima si traduce altresì in un minore danno biologico permanente della vittima primaria e, conseguentemente, in un minor danno risarcibile in favore di quest'ultima e dei suoi prossimi congiunti (a titolo di danno da lesione del rapporto parentale). I principi enucleati non posso però trovare applicazione per quanto attiene alle cure veterinarie, atteso che il nostro ordinamento, tutelando la salute dell'animale non come "bene in sé" ma come "funzionale" a garantirne la relazione con l'uomo, certamente non consente la valutazione della lesione di questi interessi (ed infatti, non è ipotizzabile la autonoma considerazione della "lesione del bene salute del gatto"). Ciò comporta, per il danneggiante, il rischio di esporsi all'obbligo di risarcire cure

veterinarie “potenzialmente infinite” (molteplici interventi chirurgici, terapie farmacologiche e riabilitative, ecc.) senza alcun vantaggio nei termini innanzi esposti in relazione alla vittima primaria e secondaria dell’illecito.

E dunque in base a quale parametro normativo potrebbe definirsi eccessiva la spesa sostenuta per la cura dell'animale d'affezione?

In via preliminare, va sottolineato che, nei residuali casi in cui sia pacificamente rilevante il valore economico dell'animale di affezione, il limite di risarcibilità di dette spese veterinarie potrà essere ravvisato proprio in tale valore, atteso che il danneggiante non potrà essere tenuto al risarcimento di spese veterinarie che eccedano il valore dell’animale curato: non sembra opportuno gravare il danneggiante di un onere economico superiore alla perdita patrimoniale effettivamente subita dal danneggiato (ad es. nell'ipotesi di cure prestate ad un cavallino da corsa del valore di decina di migliaia di euro). D’altra parte, in tale ipotesi, appare conforme ai principi generali del danno patrimoniale la condotta del proprietario di sostenere spese di cura al fine di ripristinarne sia il valore economico che la relazione affettiva.

Qualora, invece - come nella fattispecie concreta e come generalmente accade - l’animale di affezione sia pressoché privo di valore economico, come si è già detto, non può costituire utile parametro il valore economico dell'animale.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (vedi Cass. sentenza n.12439/1991 e, da ultimo, sentenza n. 26639/2013) il limite al risarcimento del danno patrimoniale non si ravvisa solo nei danni che non costituiscono "conseguenza immediata e diretta” del fatto (art. 1223 c.c.) ma anche in quelli che, pur essendo causalmente cagionati dalla condotta del danneggiante, potevano tuttavia essere evitati dal creditore "usando l'ordinaria diligenza" (art. 1227 cpv. c.c.).

Il canone dell’ “ordinaria diligenza” permette, infatti, di circoscrivere l’entità del danno risarcibile ai soli danni non evitabili, escludendo quindi la risarcibilità di quei danni che siano stati cagionati da una condotta non diligente del danneggiato, che accresca le conseguenze dannose dell’illecito. Del resto, in applicazione del principio dell’autoresponsabilità, sarebbe irragionevole attribuire al danneggiante un sacrificio ed un rischio economico dipendente esclusivamente dal comportamento del danneggiato.

Ed infatti, l'onere di "condotta diligente" *ex art. 1227 cpv c.c.* non impone solamente inerzia o mera astensione dall'arrecare pregiudizio con fatto proprio, ma può richiedere (secondo le circostanze del caso) anche una condotta positiva. La citata sentenza (Cass. sentenza n.12439/1991) "riconosce il collegamento dell'evitabilità del danno con i doveri di buona fede oggettiva e di correttezza (Cass. 13.12.1980 n. 6430 in motivazione) escludendo il compimento di attività gravose e straordinarie, ma perciò stesso ammettendo di poter pretendere dal creditore un comportamento attivo, non gravoso né

straordinario, positivamente rivolto a ridurre il danno verificatosi e non solo dall'astenersi dell'aggravarlo" (come, ad esempio, il lavoratore licenziato senza giusta causa, che ha l'obbligo di collocare sul mercato la propria attività lavorativa per ridurre il pregiudizio subito, Cass. 18.2.1980 n. 1208).

Può concludersi, quindi, che la risarcibilità del danno patrimoniale deve essere circoscritta nei limiti in cui è ipotizzabile che il creditore/danneggiato avrebbe potuto porre in essere una condotta diversa da quella concretamente assunta, al fine di contenere le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso e di non gravare il danneggiante di un sacrificio economico eccessivo.

Per converso, appare equo che il creditore/danneggiato non possa rivalersi sul danneggiante circa quegli ulteriori esborsi che, pur derivando dal fatto illecito, potevano essere evitati mediante una condotta ispirata ai principi di correttezza e buona fede innanzi esposti.

Ritiene il Tribunale che, nella fattispecie concreta, la risarcibilità del danno patrimoniale debba essere limitata solamente ad esborsi per cure veterinarie complessivamente pari all'equivalente monetario del danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione.

In conclusione, qualora il proprietario si prodighi in spese veterinarie per curare il proprio animale (seppure quest'ultimo privo di valore economico), tale condotta è finalizzata indubbiamente al mantenimento e al "ripristino" del rapporto affettivo con l'animale; dunque, non pone in essere una condotta conforme ai delineati principi di diligenza e correttezza chi affronti spese veterinarie addirittura superiori al possibile risarcimento del danno compensativo della perdita di tale rapporto.

Consegue a quanto esposto che il danno patrimoniale in esame è risarcibile fino a concorrenza della somma di euro 2.000,00 per ciascuna attrice (essendo stata tale somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale).

Non risultano provati ulteriori titoli di danno.

E' pertanto dovuta alle attrici, in solido, la somma complessiva di **euro 8.000,00** (rivalutata ad oggi): Euro 4.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed Euro 4.000,00 a titolo di danno patrimoniale. Da tale somma deve essere detratto l'acconto di Euro 7.500,00, già corrisposto dal convenuto in data 4.4.2013.

Quest'ultimo importo deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei, alla stessa data, i valori del danno e del versamento con l'utilizzo dei menzionati indici I.S.T.A.T. costo vita.

In tema di risarcimento del danno, infatti, i versamenti effettuati in favore del danneggiato non possono essere imputati secondo i criteri di cui all'art. 1194 c.c., ovvero prima agli interessi e poi al capitale,

poiché tale norma presuppone la liquidità e l'esigibilità del credito al momento del pagamento, ovvero l'esistenza di un debito di valuta, che, nella fattispecie concreta, è insussistente fino alla liquidazione del danno (Cass. 1.7.1994, n. 6228).

Rivalutato l'acconto dalla data del versamento ad oggi, secondo i predetti indici I.S.T.A.T. costo vita, lo stesso è pari ad **Euro 7.550,00**; va quindi effettuata la detrazione dell'acconto così rivalutato dal danno liquidato secondo valori attuali e risulta quindi che sono ancora dovuti **Euro 450,00**.

Sugli importi predetti devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi - secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dal momento della produzione dell'evento dannoso sino a quello del versamento dell'acconto e, poi, da tale data fino alla presente decisione; per ciascuno di questi periodi, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma di **Euro 450,00**.

Pertanto, alla luce degli esposti criteri, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore delle attrici in solido, della complessiva somma di **Euro 450,00**, oltre:

- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 1%, sulla somma di **Euro 8.000,00**, (somma rivalutata ad oggi) dalla data del 2.06.2008 al 4.4.2013;
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 1%, sulla somma di **Euro 450,00** dal 5.04.2013 ad oggi;
- interessi, al tasso legale, su quest'ultimo importo, da oggi al saldo effettivo.

Deve, infine, rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dal Bertani ed avente ad oggetto il risarcimento del danno subito a causa dell'omessa custodia degli animali. Infatti, pur essendo emerso dall'istruttoria che i gatti dell'attrice circolassero liberamente nelle varie proprietà limitrofe, e quindi anche nel giardino del convenuto, non risulta comprovata l'asserita riconducibilità dei danni lamentati alle gatte delle attrici.

Quanto esposto è assorbente rispetto alle altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti.

Concorrono giusti motivi, in considerazione della parziale soccombenza e del contegno processuale del convenuto, per compensare per metà tra le parti le spese processuali (ivi comprese quelle stragiudiziali) e condannare quindi il convenuto a rifondere alle attrici in solido l'altra metà, spese da liquidarsi in favore dell'avv. Carla Botto Rossa, antistataria *ex art. 93 c.p.c.*

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

- P. Q. M. -

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- condanna il convenuto al pagamento, in favore delle attrici in solido, della somma di **Euro 450,00**, oltre interessi come specificato in motivazione;
- rigetta le altre domande proposte dalle parti;
- condanna il convenuto a rifondere alle attrici, in solido, la metà delle spese processuali, che, in tale proporzione, liquida in **Euro 125,00** per esborsi, **Euro 3.000,00** per compenso professionale di avvocato, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., dichiarandole compensate tra le parti per l'altra metà e da distrarsi in favore dell'avv. Carla Botto Rossa, antistataria.
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 30.06.2014

Il Giudice Istruttore
in funzione di giudice unico
dr. Damiano SPERA